

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate fasce orarie, nonché di vendita e utilizzo di bombolette contenenti spray urticanti in occasione dell'evento" Concerto di Capodanno 2018"

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 97 DEL 31/12/2018

Ordinanza Sindacale

	Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate fasce orarie, nonché di vendita e utilizzo di bombolette contenenti spray urticanti in occasione dell'evento" Concerto di Capodanno 2018

IL SINDACO

Premesso che nelle date dal 31/12/2018 al 01/01/2019 è prevista la manifestazione denominata "Concerto di Capodanno 2019" che si terrà in Catanzaro in Piazza Prefettura organizzata, in compartecipazione con il Comune di Catanzaro, dalla ditta Vivo di Musica;

Vista la nota prot. n. 5855 del 05/06/2017 su "*adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi*" a seguito dei fatti di Torino durante la visione della finale di Champions League, con la quale il Prefetto di Catanzaro richiamava l'attenzione sulla necessità di adottare prescrizioni al fine di garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità in occasione di manifestazioni, compresa l'emanazione di ordinanze per il divieto dell'uso di alcolici e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Vista l'esigenza di tutelare la sicurezza dei cittadini che parteciperanno all'evento e il decoro urbano della zona interessata, in considerazione del notevole afflusso di persone previsto

Considerato che l'articolo 50 comma 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";
Ritenuto, visti i recenti fatti di cronaca, di dover disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e alluminio nonché di bevande alcoliche e super alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi in qualsiasi tipo di contenitore , nonché di bombolette contenenti spray urticanti con le modalità indicate nel dispositivo

Visto l'art. 50, comma 7 bis e l'art. 54, c.1 e 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Informati il Prefetto, il Questore e il Comandante della Polizia Municipale;

Visti:
- la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
- la Legge n. 125/2001;
- la Legge 447/95;
- la Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014, che riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

In forza dei poteri attribuiti dall'articolo 50 commi 4 e 7-bis del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa: agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese tra: **Via Indipendenza e Via Nuova Bellavista compreso Corso Mazzini, via Scalfaro, Via XX Settembre, via Sensales, via A. Turco, via Poerio, tutte con relativi vichi e traverse:**

- **il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica, dalle ore 16.00 del 31/12/2018 fino alle ore 06.00 del 01/01/2019,** fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli e serviti al bancone dei pubblici esercizi, compresi quelli che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione;

- **il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, dalle ore 16.00 del 31/12/2018 fino alle ore 06.00 del 01/01/2019,** fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli e serviti ai banconi dei pubblici esercizi, compresi quelli che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione;

- **il divieto di erogazione di alimenti e bevande di qualsiasi genere,** compresi alcolici e super alcolici, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da parte di distributori automatici anche ubicati in esercizi commerciali;

- **divieto assoluto di utilizzo** di contenitori in vetro e/o alluminio, negli spazi e aree pubbliche e all'esterno dei locali pubblici, di somministrazione di alimenti e di bevande, fatti salvi gli spazi esterni ai locali occupati in concessione;

- **divieto assoluto di vendita** da parte di qualsiasi esercizio commerciale compresi i venditori ambulanti e di utilizzo da parte di chiunque di bombolette contenenti spray urticanti, negli spazi pubblici, nelle aree aperte al pubblico e nei locali pubblici e aperti al pubblico.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Catanzaro ed invio ai mezzi di informazione.

Il Sindaco
Sergio Abramo

La presente Ordinanza, viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Catanzaro;
- Questura di Catanzaro;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando di Guardia di Finanza;
- Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- Comando del Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro;
- Segreteria Generale;
- Ufficio Stampa;
- Settore Attività Economiche e SUAP;
- ASP di Catanzaro - Servizio Igiene Pubblica;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro,
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum;
- Associazione Codici;
- ADOC.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.